



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Sostituito dal D.R. n. 3580
del 4 ottobre 2023

D.R. n. 2765

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 4.06.2012 e, in particolare, l'art. 54;
- VISTO** il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di studio/classe/interclasse, emanato con D.R. n.1633 del 18/04/2013.
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 luglio 2014, con la quale viene approvato il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di studio/classe/interclasse della Scuola di Medicina;

DECRETA

- è emanato, ai sensi dell'art.54 dello Statuto, il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di studio/classe/interclasse della Scuola di Medicina che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.
- Il Regolamento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Bari, 25 AGO 2014

IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COORDINATORE
E DELLA GIUNTA DI CORSO DI STUDIO/CLASSE /INTERCLASSE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
*(parte integrante del Regolamento della Scuola di Medicina ai sensi del combinato
disposto degli artt. 54, comma 9, e 16 dello Statuto di Ateneo)*

Indice

- Art. 1 – Coordinatore di Corso di Studio/Classe/Interclasse
Art. 2 – Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse
Art. 3 – Norme finali e transitorie

Art. 1 - Coordinatore di Corso di Studio/Classe/Interclasse

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissione, decadenza del Coordinatore di Corso di Studio/Classe/Interclasse, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia titolare di compiti didattici nel Corso.
2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice nuove elezioni con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all' art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5297 del 02.11.2012, rendendo noto l'elettorato attivo e passivo agli atti della Scuola di Medicina.
3. La Scuola di Medicina, definisce le liste degli elettori per i Consigli dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse ad essa afferenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.54 dello Statuto di Ateneo.
4. L' elettorato attivo per l' elezione del Coordinatore del Corso di Studio /Classe/Interclasse spetta a tutti i Componenti del Consiglio come di seguito indicati:
 - a) Professori di I e II fascia, Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, Assistenti del ruolo ad esaurimento, Professori incaricati stabilizzati, a cui siano affidati compiti didattici nel Corso di riferimento del Consiglio e per il quale abbiano altresì optato;
 - b) limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, Personale dipendente dell' Università, del ruolo tecnico, a cui siano affidati compiti didattici nel corso di riferimento del Consiglio, e per il quale abbiano altresì optato giusta disposizione di cui all'art.2 del Regolamento per il Conferimento di incarichi ed insegnamento e didattica integrativa per affidamenti o per contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 240/10 e s.m.i.
 - c) Personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l' Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni, ed al quale siano affidati compiti didattici nel Corso di riferimento del Consiglio e per il quale abbiano altresì optato;
 - d) Professori e Ricercatori collocati a riposo, che non abbiano superato, rispettivamente, l' età di 72 e 67 anni e con i quali l' Università abbia stipulato un contratto per conferimento diretto di attività di insegnamento nel corso di riferimento del consiglio;
 - e) Professori a contratto ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di cui al D.R.n.295 del 23/01/2013 che abbiano optato per il corso di riferimento del Consiglio;
 - f) Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Studio/Classe/Interclasse;



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

- g) limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti.
5. L' elettorato passivo spetta ai Professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio e che godono dell' elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Il bando deve disporre le convocazioni del corpo elettorale non prima di 10 e non dopo i 20 giorni dall' emanazione. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
7. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
8. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
9. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all' apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l' immediata pubblicazione.
10. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario ed ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
11. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo afferente alla Scuola di Medicina.
12. Il Coordinatore del Corso di Studio/Classe/Interclasse è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
13. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all' elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

Art. 2 - Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse

1. La Giunta è così costituita:
- a) dal Coordinatore del Corso di Studio/Classe/Interclasse, che la presiede;
 - b) da quattro docenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso;
 - c) da due studenti componenti del Consiglio, eletti dalla componente studentesca del Consiglio stesso;
 - d) Le elezioni, di cui ai punti b) e c), del precedente comma, avvengono con l' adozione del sistema maggioritario, con voto limitato nell' ambito delle singole componenti.
2. L' elettorato attivo per la componente docente, spetta a tutte le componenti del Consiglio previste dall' art. 1, comma 4, del presente Regolamento, alla data fissata per le elezioni.
3. L' elettorato passivo spetta a tutti coloro che godono dell' elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
4. L' elettorato attivo per la componente studentesca, spetta agli studenti che compongono il Consiglio del Corso di Studio/Classe/Interclasse alla data delle votazioni.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

5. L'elettorato passivo per la componente studentesca, spetta agli studenti che compongono il Consiglio del Corso di Studio/Classe/Interclasse e che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

Art. 3 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art.78 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07/09/2012.

2. La durata dell'opzione di cui all'art.1, comma 4, del presente Regolamento, per i professori di ruolo ed i ricercatori dovrà essere pari a tre anni accademici, mentre per i professori a contratto o figure assimilate dovrà essere pari alla durata del contratto o affidamento e non potrà essere modificata, in caso di rinnovo del contratto o affidamento, per la durata complessiva di anni tre.

3. Il Direttore Generale entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Senato Accademico del presente Regolamento, dovrà avviare le procedure per il rinnovo, per il triennio accademico 2014/2017, dei Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse scaduti o in scadenza e dei relativi Coordinatori dandone comunicazione ai relativi Decani.

4. Nelle more delle attuazione delle procedure elettorali, previste dal presente Regolamento, giusto quanto previsto dall'art.62, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, la funzione di Coordinatore dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse è affidata ai Decani dei rispettivi Corsi di Studio/Classe/Interclasse ..

Bari,

IL RETTORE

Prof. Antonio Felice Uricchio